

<i>In questo numero:</i>			
<i>1 - LE SEDIVA NEWS DAL 30 MAGGIO AD OGGI</i>			
30/05/2016	Ancora sulla detassazione dei “premi di risultato” ai dipendenti (<i>giorgio bacigalupo</i>)	16/06/2016	Le comunicazioni al sts in caso di mancato funzionamento del misuratore fiscale – <i>QUESITO</i> (<i>roberto santori</i>)
30/05/2016	Catasto: via la carta (<i>emiliano minella</i>)	16/06/2016	Adeguamento Istat maggio 2016 (<i>Studio Associato</i>)
31/05/2016	La cessione della farmacia che gestisce anche un dispensario può comportare una nuova istruttoria circa l’individuazione dell’esercizio affidatario (<i>gustavo bacigalupo</i>)	17/06/2016	730 online, Sistema TS, fatture e scontrini parlanti, gestionali delle farmacie – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)
01/06/2016	La decadenza dalla titolarità ex art. 113 in caso di fallimento del titolare – <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>)	20/06/2016	I “sacri testi” sulla farmacia dei servizi – <i>QUESITO</i> (<i>roberto santori</i>)
03/06/2016	Gli sconti del Fisco quando il figlio studia in un’altra città - <i>QUESITO</i> (<i>mauro giovannini</i>)	21/06/2016	Gestione provvisoria o dispensario? – <i>QUESITO</i> (<i>gustavo bacigalupo</i>)
06/06/2016	Superammortamento e beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)	22/06/2016	Versamenti Unico 2016: escluse dalla proroga le grandi farmacie – <i>QUESITO</i> (<i>franco lucidi</i>)
07/06/2016	In caso di premorienza del figlio comodatario – <i>QUESITO</i> (<i>chiara lani</i>)	22/06/2016	Possono fruire del c.d. “super ammortamento” le società agricole? (<i>mauro giovannini</i>)
07/06/2016	Dopo le novità della Stabilità 2016 come ci si deve regolare per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli? (<i>stefano stati</i>)	23/06/2016	Né pubblicità, né informazioni sanitarie, ma semplici “comunicazioni” – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)
08/06/2016	Le prestazioni del fisioterapista in farmacia – <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>)	24/06/2016	Vendita online di omeopatici – <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>)
09/06/2016	Le complicate assegnazioni definitive delle sedi emiliane – <i>QUESITO</i> (<i>gustavo bacigalupo</i>)	27/06/2016	Al via la sperimentazione dello Stato per la fatturazione elettronica tra aziende private. La Sediva è pronta. (<i>emiliano minella</i>)
10/06/2016	I canoni concordati IMU e TASI agevolate – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)	27/06/2016	La cedolare secca per le locazioni brevi – <i>QUESITO</i> (<i>valerio pulieri</i>)
10/06/2016	Tirocinio ospedaliero – <i>QUESITO</i> (<i>luisa santilli</i>)	28/06/2016	Dal 1° giugno u.s. cartelle esattoriali esclusivamente via PEC (per professionisti e imprese) (<i>stefano civitareale</i>)
13/06/2016	La “mappa” dei negozi del centro storico che non comprende tutte le farmacie della zona – <i>QUESITO</i> (<i>gustavo bacigalupo</i>)	30/06/2016	Il TFR mensilmente in busta paga – <i>QUESITO</i> (<i>giorgio bacigalupo</i>)
14/06/2016	SEDIVA 2.0: partita l’interattività del portale Skynet (Sediva)	30/06/2016	Enpaf, ricongiunzione e totalizzazione – <i>QUESITO</i> (<i>luisa santilli</i>)
14/06/2016	Un vincitore di concorso vicino alla pensione – <i>QUESITO</i> (<i>luisa santilli</i>)	01/07/2016	Tre pillole dell’ultim’ora di “Normativa, ecc.”: Puglia, Piemonte, Lazio (<i>gustavo bacigalupo</i>)
15/06/2016	Le 7 sedi neo-istituite a Latina: il Tar Lazio presenta il conto alla Regione (<i>gustavo bacigalupo</i>)		
<i>2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)</i>			
<i>3 - SCADENZE LUGLIO E AGOSTO 2016</i>			

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 30 MAGGIO AD OGGI

30/05/2016 - Ancora sulla detassazione dei “premi di risultato” ai dipendenti

La Legge di Stabilità 2016 (per effetto del decreto pubblicato integralmente sul sito del Ministero del Lavoro in data 19.05.2016) prevede una tassazione agevolata con imposta del 10% sia per le somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili d’impresa, che per

i premi di risultato, nel limite di € 2000 lordi annui (che diventano € 2500 per quelle aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”).

Tale agevolazione è applicabile per i lavoratori con reddito fino a 50 mila euro annui.

È necessario poi - recita il decreto - osservare i criteri di misurazione degli incrementi di redditività, produttività,

qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti aziendali collegano l'erogazione dei premi di risultato e individuare anche, sempre con determinati criteri, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa.

Il provvedimento, tuttavia, regola anche le modalità utilizzate dalle aziende per coinvolgere *pariteticamente* i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e disciplina altresì la corresponsione tramite i cd. voucher di prestazioni, beni e servizi (quali l'istruzione per i figli, l'assistenza a persone non autosufficienti, ecc...).

(giorgio bacigalupo)

30/05/2016 - Catasto: via la carta

Dal 2 maggio scorso, come preannunciato a suo tempo, "stop" all'archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento catastale a favore di quella *informatica* svolta nell'ambito del *Sistema di Conservazione dei Documenti digitali* (SCD).

La novità si allinea a quella – in vigore già dal 1° giugno 2015 - della trasmissione telematica, obbligatoria per tecnici e professionisti, degli atti di aggiornamento catastale *Pregeo* e *Docfa*.

E infatti, per il *Catasto terreni*, vengono conservati digitalmente gli atti di aggiornamento redatti con la procedura *Pregeo*, insieme all'eventuale documentazione integrativa, al pari degli attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, firmati digitalmente dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.

Invece, per gli atti del *Catasto fabbricati* redatti con la procedura *Docfa* saranno le applicazioni informatiche che gestiscono i documenti firmati digitalmente ad effettuare direttamente la conservazione digitale.

(emiliano minella)

31/05/2016 – La cessione della farmacia che gestisce anche un dispensario può comportare una nuova istruttoria circa l'individuazione dell'esercizio affidatario

Da qualche anno, ed esattamente dalla sent. 4172/2012 del Consiglio di Stato, in tema di affidamento della gestione del dispensario (permanente o stagionale) la giurisprudenza ha mutato indirizzo, ritenendo che quello della *vicinitas* non sia più l'unico criterio per la scelta della farmacia affidataria, potendo tale criterio essere derogato per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio.

In fondo, l'art. 6 della l. 362/91 (che ha sostituito *in parte qua* l'art. 1 della l. 221/68) esprime – quanto alla scelta dell'esercizio affidatario – soltanto una "preferenza per il titolare della farmacia più vicina" e quindi, anche se un po' a fatica, si può forse convenire con tale recente nuova interpretazione.

Su questo solco si è mossa ora anche l'ordinanza del CdS n. 690 del 21/04/2016 che, in riforma dell'analogo provvedimento n. 388/15 del Tar Piemonte, ha accolto

l'istanza di sospensione della determinazione dell'Asl novarese che aveva autorizzato *tout court* il cessionario della farmacia affidataria anche alla gestione del connesso dispensario (che notoriamente, a differenza della farmacia, non è trasferibile a terzi né unitamente a questa, e men che meno in via separata).

Il ricorso introduttivo era stato proposto dal titolare di

un'altra farmacia della zona, in ogni caso più vicina alla frazione da servire rispetto a quella affidataria: l'ordinanza del CdS naturalmente non affida *ex se* il dispensario al ricorrente, né avrebbe potuto disporre in tal senso, ma - rilevato l'interesse del ricorrente "all'espletamento della corretta procedura per l'affidamento prevista dalla legge n.221/1968, art. 1" - ritiene "meritevoli di attenzione le censure di difetto di istruttoria dedotte nei confronti della determinazione ASL NO impugnata".

Ne seguirà probabilmente l'indizione di una sorta di bando di gara tra le farmacie "della zona" – evidentemente quelle più vicine alla frazione - nella quale peraltro potrebbe avere un peso non secondario proprio la famosa *vicinitas*.

(gustavo bacigalupo)

01/06/2016 - La decadenza dalla titolarità ex art. 113 in caso di fallimento del titolare - QUESITO

Sono titolare di farmacia e ho presentato il concordato preventivo con continuità aziendale; il Giudice relatore ingiustamente ed inopinatamente non ha omologato il concordato sebbene il 70% dei creditori abbiano approvato il piano raggiungendo ampiamente il quorum anche con il parere favorevole del Commissario Giudiziale.

Visto che un creditore aveva chiesto il fallimento, il Giudice di primo grado non avendo omologato mi ha fatto fallire; in Appello la Corte ha dato torto al Giudice di primo grado ma è andata extra- petitum inventandosi altri motivi, senza darmi il diritto di difesa, per cui ha rigettato il ricorso.

Ora siamo in Cassazione, dove sono certo avremo ragione (vedi diritto di difesa ed altri motivi).

Come posso evitare la decadenza dalla titolarità passati i 15 mesi? Come posso fermare la vendita all'asta della farmacia? in considerazione che la Cassazione mi darà ragione.

L'art. 113 del TU.San. indica, tra i casi di *decadenza* dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, anche la *dichiarazione di fallimento* del titolare, qualora entro 15 mesi dalla relativa pronuncia l'esercizio non venga ceduto (anche) a seguito di concordato fallimentare.

Il termine non può verosimilmente essere prorogato dal giudice, perché previsto da una disposizione di legge che esplica la sua efficacia indipendentemente dalle vicende processuali da Lei descritte.

È perciò interesse del Fallimento procedere alla cessione

della farmacia (generalmente a seguito di un bando d'asta) entro i 15 mesi, avendo comunque cura di cautelare sia il Fallimento che il fallito e quindi, soprattutto, disciplinando in termini non equivoci l'ipotesi in cui la Cassazione revochi in via definitiva la dichiarazione di fallimento.

In particolare, potrebbe/dovrebbe essere inserita – sia nel bando che nell'eventuale rogito di cessione della farmacia all'aggiudicatario – una clausola di risoluzione dell'aggiudicazione e/o del rogito condizionata all'accoglimento del ricorso in Cassazione, che, oltre naturalmente a far venir meno il configurarsi dei presupposti per la decadenza, comporterebbe anche la rimozione o revoca del provvedimento che nel frattempo possa aver riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia a favore dell'aggiudicatario.

In tale evenienza, come è agevole comprendere, la titolarità dell'esercizio verrebbe riassentita a Suo favore. Beninteso, in questo caso si porrebbero anche alcune vicende importanti sul piano economico-patrimoniale, e prima ancora dal punto di vista giuridico, che tuttavia sarebbe ora complicato esaminare adeguatamente.

(stefano lucidi)

03/06/2016 - Gli sconti del Fisco quando il figlio studia in un'altra città - **QUESITO**

Mio figlio frequenta la facoltà di Farmacia in un'altra città e nei periodi di studio alloggia in un appartamento preso in affitto a mio nome (E' ancora fiscalmente a mio carico). Il canone non è bassissimo e, per di più, si aggiunge a tutte le altre spese; c'è qualche agevolazione fiscale?

Per i canoni derivanti da *contratti di locazione* stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede (o anche dai loro genitori qualora i figli – come nel Suo caso - siano fiscalmente a loro carico) ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, e regolarmente registrati, l'art. 15, comma 1, lett. *i-sexies* del TUIR prevede una detrazione Irpef pari al 19% della spesa sostenuta entro il limite massimo di 2.633,00 euro.

L'art. 1, comma 208, della L. n. 244/2007 ha poi esteso la stessa agevolazione anche ai canoni relativi ai *contratti di ospitalità*, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

La detrazione spetta, però, se: a) l'Università è situata in un comune e anche in una provincia diversi da quelli di residenza dello studente; b) la distanza tra i due comuni è pari almeno a 100 km; e infine c) l'immobile in cui trova alloggio lo studente si trova nello stesso comune in cui ha sede l'Università, o al più in un comune limitrofo. Per verificare il rispetto del requisito della *distanza* bisogna assumere (Cir. 34/E/2008) il tragitto più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'Università, calcolato in riferimento ad una qualsiasi

delle vie di comunicazione esistenti (ad esempio, ferroviaria o stradale).

Infine, l'art. 16 della L. 217/2011 ha ammesso allo stesso sconto fiscale anche i canoni derivanti da *contratti di locazione* e di *ospitalità* stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'Università *estera*, se naturalmente ubicata in uno dei Paesi della UE ovvero in uno di quelli aderenti all'accordo sullo "spazio economico europeo".

(mauro giovannini)

06/06/2016 - Superammortamento e beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro - **QUESITO**

L'acquisto per la farmacia di un computer e relativo monitor, di una stampante, e di altri componenti hardware e software che andranno insieme assemblati, ma il cui costo unitario non supera i 516,46 euro, come deve essere considerato ai fini dell'ammortamento e del super-ammortamento?

Il comprensibile dubbio – che del resto è un dubbio... antico - è se fare riferimento al costo di ciascun bene ovvero considerare tutto il sistema come un unico cespite e quindi assumere il costo complessivo ai fini dell'ammortamento.

Per la soluzione di casi del genere i *Principi Contabili* (Documento O.I.C. 16) ricorrono al cosiddetto *component approach*.

In sintesi, se l'immobilizzazione materiale è un'*unità economico-tecnica*, cioè un assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva – come nel nostro caso - il suo costo di acquisto o di produzione si riferisce all'*unità nel suo complesso*.

Conseguentemente, l'intera configurazione *software-hardware* deve essere assunta come un *unico bene strumentale* il cui costo (complessivo) è dato dalla somma dei costi (unitari) di ciascun componente. Di questo parere, del resto, è anche il Fisco (Risoluzione Ministeriale 1751/1979).

Se dunque il costo complessivo del nostro cespite supera il limite di 516,46 euro, questi non può essere "spesato" in unica soluzione nell'anno di acquisto ma va ammortizzato, anche quando il valore dei singoli beni che lo compongono si arresti al di sotto di quel limite.

L'ammortamento avverrà pertanto secondo le regole generali e però si avrà egualmente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale, aumentando il costo del bene del 40% ai fini del calcolo delle quote fiscali di ammortamento da portare in deduzione nella determinazione del reddito di impresa della farmacia.

(stefano civitareale)

07/06/2016 - In caso di premorienza del figlio comodatario - **QUESITO**

Avevo dato in comodato a mio figlio e alla sua famiglia un appartamento di mia proprietà, anche per usufruire dell'agevolazione della riduzione del 50% ai fini dell'Imu introdotta dalla Stabilità 2016, ma purtroppo

poco tempo fa è venuto a mancare per un incidente stradale.

Mia nuora e i suoi figli possono rimanere nell'appartamento e, se sì, possono sempre usufruire dell'agevolazione?

L'art. 1811 c.c. stabilisce che in caso di morte del comodatario il comodante può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.

Pertanto, a differenza che nel contratto di locazione, nel comodato non si verifica la successione degli eredi nel contratto, valendo anzi – come abbiamo appena visto - il principio esattamente opposto.

Tuttavia, secondo la Cassazione, fino a che il comodante non eserciti il diritto di restituzione il rapporto di comodato continua tra gli eredi.

Nel Suo caso, dunque, la decisione di cessare il contratto di comodato spetta di fatto a Lei, che è il comodante, il quale - rinunciando a far valere il citato diritto di restituzione - manifesta la volontà di mantenere in vita il contratto sia pure con soggetto diverso (la propria nuora).

Con riguardo all'agevolazione ai fini dell'IMU, però, la risposta deve essere negativa. Venendo, infatti, a mancare rispetto ai superstiti occupanti dell'immobile una delle condizioni previste dalla norma per il conseguimento dell'agevolazione – il rapporto di parentela in linea retta di primo grado – il beneficio viene inevitabilmente meno, se non altro allo stato attuale della normativa.

(chiara lani)

07/06/2016 - Dopo le novità della Stabilità 2016 come ci si deve regolare per il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli?

Dopo tutti i “giri di valzer” cui abbiamo assistito nel corso del 2015, da quest'anno - molto sinteticamente - non pagheranno l'IMU i proprietari di terreni situati in *comuni montani*, mentre per quelli in pianura l'esenzione varrà solo se il possessore ha la qualifica di *coltivatore diretto* o *imprenditore agricolo professionista*.

Per la definizione di *comune montano* bisogna comunque far riferimento alla “vecchia” circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 (quando si dice “corsi e ricorsi...”).

Stessa sorte – secondo una risposta fornita in Commissione Finanze alla Camera nel corso di un *Question Time* – per i terreni incolti e gli orti, che rientrano infatti nel novero dei “terreni agricoli”.

(stefano stati)

08/06/2016 - Le prestazioni del fisioterapista in farmacia – QUESITO

Vi scrivo sulla famosa Farmacia dei Servizi, riferendomi in particolare alla figura del fisioterapista. Ora, consultando la legge dal sito del Ministero della Salute, non riesco bene a capire quello che si dice sui medici di

medicina generale e sui pediatri, nel senso che non mi è chiaro se loro possono prescrivere delle prestazioni fisioterapiche e se poi queste risultano convenzionate.

Dal punto di vista fiscale il cliente/paziente paga la prestazione alla farmacia oppure al fisioterapista?

Le prescrizioni di prestazioni fisioterapiche da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri si rendono evidentemente necessarie (anche) per il loro rimborso da parte del SSN.

Il che però deve essere disciplinato dalla nuova convenzione che, come noto, tarda ad essere approvata, probabilmente anche perché i soldi faticano ad essere individuati.

Questo non toglie tuttavia che la farmacia possa erogare le stesse prestazioni in forma, per così dire, “privata” e offrire pertanto anche tale servizio.

Almeno in questo momento, però, sembra preferibile - e tutto sommato anche ai fini della responsabilità professionale - che sia il fisioterapista a fatturare direttamente alla clientela pur svolgendo l'attività in un locale separato messo a disposizione dalla farmacia, obbligandosi quindi a pagare a quest'ultima un corrispettivo per l'uso, che può comunque anche essere determinato in misura pari a una percentuale del “fatturato” del professionista sanitario.

D'altra parte, in questo quadro – e sempre in attesa di tempi... migliori - la vicenda verrebbe ben disciplinata anche sotto l'aspetto fiscale.

(stefano lucidi)

09/06/2016 - Le complicate assegnazioni definitive delle sedi emiliane – QUESITO

Sono un farmacista assegnatario con un collega di una farmacia nel concorso straordinario in Emilia Romagna. Vi scrivo in quanto seguo da vicino da mesi tutta la vicenda emiliana di cui vi state occupando da tempo.

Sono a chiedervi un parere, o un conforto, in merito all'ultimo atto (delirio giuridico mi sembra la definizione migliore) di questa Regione (dove peraltro vivo e lavoro), che sono le delibere 634 e 7347... e a seguire la lettera di assegnazione, che ci è stata recapitata.

Come già saprete la questione è questa: la Regione dispone che «gli assegnatari avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia. Ai fini della gestione associata, i co-assegnatari devono costituire una società di persone optando per una delle tipologie all'art. 7 comma 1 della l.362/91, individuando uno tra i o- titolari che assumerà il ruolo di direttore tecnico dell'esercizio farmaceutico e delle relative responsabilità». Nel paragrafo successivo si parla invece di «società titolare della farmacia» e, siccome in Emilia non ci facciamo mancare niente, ci obbligano a sottoscrivere un impegno di non accettazione di altra sede in altra regione.

Vi chiedo perciò se è giuridicamente ammissibile che una regione assegni la titolarità alle singole persone fisiche per poi obbligarle a costituire una società (che però non potrà essere titolare della farmacia?) Il Comune quindi a chi darà l'autorizzazione all'apertura? Pensavo che titolari di farmacia potessero essere: n. 1 titolare singolo o una società di persone fisiche: sbaglio?

Tanto per ribadirlo una volta ancora, la posizione emiliana – e almeno qui la pensiamo più o meno tutti allo stesso modo - sembra destituita [al pari di quella ministeriale sulla “contitolarità”] di un benché minimo serio fondamento, *indipendentemente*, si badi bene, da come si veda e/o si intenda risolvere la questione della “duplice assegnazione”.

Infatti, il rilascio ai vincitori in forma associata - ritenuti una curiosa “*persona fisica formata in modo plurimo*” - di un'autorizzazione “*unica pro indiviso*”, cioè “*pro quota*”, equipara perfettamente tutti loro a titolari di farmacia in forma individuale, con conseguenze che vanno dunque ben al di là di un ostacolo insuperabile all'acquisizione di un'altra sede farmaceutica a seguito di un altro concorso straordinario da parte della stessa compagine (ovvero, ancor più gravemente, di una compagine diversa ma al cui interno figurino un farmacista partecipe anche all'altra).

È chiaro però che nel concreto gli uffici regionali, ancor più di quelli ministeriali, hanno inteso/intendono scongiurare proprio l'eventualità di una “duplice assegnazione” nel senso appena chiarito, ma il brutto dell'intera vicenda è che un tale obiettivo lo si è forse voluto perseguire ad ogni costo, perché la tesi – affermata per giunta in termini farraginosi e straordinariamente apodittici – è priva di un qualunque sostegno nel sistema vigente, nel quale del resto la costruzione emiliana non si degna di ancorarsi seppur latamente e/o indirettamente.

La figura della “titolarità pro quota” o rilasciata “pro indiviso” - una sorta di “multi titolarità” - è invero del tutto sconosciuta all'odierno assetto normativo che (come osserva anche Lei) ascrive la titolarità della farmacia, secondo il disposto del primo comma dell'art. 7 della l. 362/91, soltanto a farmacisti in forma individuale o a società personali di farmacisti.

Ben diversamente, rilasciare ai co-vincitori *quali persone fisiche* l'autorizzazione all'esercizio della farmacia conseguita nel concorso emiliano reca a loro carico tutte le preclusioni che notoriamente ineriscono al titolare individuale e che, quasi a scanso di equivoci, vengono dapprima chirurgicamente dettagliate nei tre provvedimenti regionali [Deliberazione G.R. 14/12/2015, Deliberazione G.R. 2/05/2016 e Determinazione Dirigenziale 5/05/2016], e da ultimo - per renderne direttamente edotti tutti i componenti l'associazione vincitrice, nel caso in cui non le avessero

ancora colte appieno – replicate per buona parte anche nella successiva comunicazione via PEC di assegnazione definitiva della singola sede.

Ma, come non bastasse, questa comunicazione viene trasmessa agli assegnatari con tanto di *modulo* da restituire firmato in segno di una misteriosa “accettazione definitiva”, quando nel sistema dei concorsi straordinari è già “definitiva” quella inviata dai co-vincitori via PEC nei quindici giorni dalla ricezione dell'assegnazione provvisoria, e non ne sono perciò contemplate altre; l'impressione quindi è che questo sia un maldestro accorgimento partorito dalla fantasia senza limiti della Regione non tanto per ricavarne un'inutile “accettazione definitiva” della sede da parte degli assegnatari, quanto per costringere questi ultimi (che non avranno sicuramente l'“ardire” di esprimere nel modulo riserve di qualsiasi natura...) a sottoscrivere al tempo stesso la dichiarazione ivi contenuta [in realtà priva di autentica rilevanza giuridica] di “*accettare l'assegnazione della sede consapevole/i della decadenza della [rectius: dalla] stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari*”.

E' insomma un *escamotage* che sembra piuttosto disvelare le preoccupazioni regionali sulle gravi criticità dell'ipotesi prescelta.

Ma, affermato finalmente in termini non equivoci – dopo averci girato parecchio intorno – che “*Tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia*” [così sub 7) la Determinazione Dirigenziale 5/05/2016], la Regione si è *in extremis* convinta [infatti, a questo tutt'altro che insignificante profilo sino a qualche giorno fa l'amministrazione emiliana non aveva neppure accennato se non, come si è rilevato di recente dal sito regionale, come mera eventualità/facoltà (?) per gli interessati] che una società di persone *deve* essere *comunque* formata tra i co-vincitori, come d'altra parte era/è ineludibile nel sistema codicistico dato che l'esercizio collettivo di un'impresa commerciale configura in quanto tale una *società*, di fatto o irregolare o regolare che sia.

Si tratterebbe, certo, di una semplice *società di gestione*, ma di per sé non ne deriverebbe alcun *vulnus* giuridico.

La conseguenza sul piano pratico, seguendo questi assunti, sarebbe allora che tutti i co-assegnatari (di farmacie emiliane, e forse non soltanto emiliane) potrebbero trovarsi nella scomoda posizione di dover fronteggiare sia i casi di incompatibilità che gravano sul titolare in forma individuale (come ognuno di voi sarebbe) e sia quelli previsti dall'art. 8 della l. 362/91 a carico del socio; e, come sapete, non tutti gli uni coincidono con tutti gli altri. E ne scaturirebbe uno scenario grandiosamente confliggente con tutto quel che conosciamo.

Per quanto ci riguarda, però, continuiamo a credere che

il Consiglio di Stato non possa condividere una tale impostazione – in ogni caso assunta soltanto dalla Regione Emilia – e finisca per ricondurre anche la vs. vicenda nell'alveo applicativo dell'art. 7 e riconoscere perciò la *società come tale*, tra voi costituita, titolare della farmacia.

Ci pare pertanto inutile soffermarsi ulteriormente su aspetti trattati numerose volte, che d'altronde anche Lei sembra aver ben presenti e condividere pienamente (con quel Suo... "delirio giuridico").

Tuttavia quella da Lei rilevata in ordine al provvedimento dirigenziale del 5 maggio u.s. non è una notazione contraddittoria, perché il punto 8 della "Determinazione" - quando vuole "*informare, inoltre, i farmacisti assegnatari che l'art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia*" – intende riferirsi, evocando appunto la "*partecipazione alla società titolare di farmacia*", al farmacista che partecipi attualmente (o progetti in un futuro più o meno prossimo di partecipare) a una società titolare di una farmacia *diversa* da quella oggetto di assegnazione "pro indiviso" nel concorso emiliano, la quale infatti, stando alle "direttive" regionali, attribuirebbe a ognuno dei co-assignatari la "posizione di titolare di altra farmacia" rendendo così configurabile per tutti loro l'incompatibilità sub b) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91.

Quindi, questa *diversa* farmacia può essere sia - ecco lo stop emiliano alla "duplice assegnazione"! - un esercizio conseguito in un altro concorso [e la cui titolarità, in ipotesi, sia stata o stia per essere conferita alla società formata tra i co-vincitori, come potrebbe ad esempio essere il caso, di cui diremo subito, delle sedi pugliesi], come pure una qualunque farmacia estranea ai concorsi straordinari di cui sia titolare una società di persone.

In sostanza, secondo la citata "Determinazione" regionale, se Tizio partecipa attualmente ad una società [titolare evidentemente di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria] non può rendersi titolare "pro indiviso" di un esercizio emiliano se non dopo aver ceduto la partecipazione, ovvero, una volta immesso nella titolarità "pro quota", non può acquisire neppure in via negoziale (compravendita, donazione, successione, ecc.) quote di una qualsiasi società titolare di farmacia: questo è il senso del punto 8 della "Determinazione", che del resto illustra soltanto uno dei tanti cinici postulati dell'idea regionale.

Una volta però sterilizzata questa tesi, sperando che questo avvenga e avvenga presto, sarà inevitabile dover affrontare – oltre a tutte le altre questioni "minori" disseminate qua e là nei concorsi e che sembrano spuntare come i funghi ogni giorno di più – anche il problema centrale della "duplice assegnazione" [che, a differenza dell'altro, non tutti vedono in egual modo] alla quale si è opposta recentemente l'ordinanza del Tar

Puglia del 6 maggio u.s. di cui abbiamo dato conto tempestivamente.

Ma anche qui sarà il Consiglio di Stato a doversene ben presto occupare, pur se – come illustrato un paio di mesi fa nella *Sediva News* del 25.03.2016 ("*Le quattro (per il momento) tesi contro la duplice assegnazione, ma...*") - le conseguenze della costruzione emiliana sono ad amplissimo spettro e tutte di segno negativo per i vincitori in forma associata, mentre quella pugliese allineerebbe se non altro costoro a tutti gli altri farmacisti partecipi a società titolari di farmacia, con la facoltà pertanto di acquisire quote sociali senza vincoli numerici o territoriali e naturalmente anche di conservare quelle eventualmente possedute (in società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie) alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Inoltre, alcune Regioni stanno, come dire?, alla finestra, attendendo "lumi" dal Consiglio di Stato per poi decidere se omologarsi all'Emilia, o alla Puglia, o fare invece di testa propria, anche se, proprio tenuto conto della sua posizione, la Puglia - al pari delle Regioni che l'hanno preceduta: Liguria, Piemonte, Val d'Aosta e Toscana - sta rilasciando la titolarità delle farmacie alle società in quanto tali.

Non possiamo invece sapere quale corno del dilemma prediligerà il Lazio, che però a propria volta ci mette anche del suo preannunciando sul sito l'adozione (forse tra una quindicina di giorni) di "determine" di assegnazione definitiva soltanto per le sedi non *sub judice*, rischiando in tal modo di doversi difendere da azioni risarcitorie [verosimilmente precedute da atti di diffida] degli assegnatari di queste ultime, cui infatti non verrebbe così consentito neppure di accollarsi liberamente il rischio dell'ipotetica eliminazione di qualche sede *sub judice* per effetto di decisioni del giudice amministrativo passate in giudicato.

Tutto questo, s'intende, trascurando il piccolo particolare che – a parte la Campania e la Calabria, e sulla carta anche l'Abruzzo – l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia è un provvedimento di competenza del Comune o dell'Asl, e dunque di amministrazioni che non ripetono tali loro attribuzioni dalle rispettive Regioni e che perciò possono/devono essere esercitate in piena autonomia.

Non si può pertanto escludere del tutto che qualche Comune o Asl possa discostarsi - anche in Emilia, perché no? – dalle posizioni regionali, anche perché la responsabilità di provvedimenti sbagliati ricadrebbe interamente sulle spalle dei loro funzionari.

Ma questo è un problema diverso, da affrontare se del caso a tempo opportuno.

(gustavo bacigalupo)

10/06/2016 - I canoni concordati IMU e TASI agevolate - QUESITO

Quali agevolazioni fiscali sono state introdotte recentemente

per i contratti di locazione a canone concordato?

Allo scopo di contribuire a calmierare gli affitti e a ridurre l'annoso problema della scarsità delle locazioni abitative nei grandi centri urbani, i comma 53 e 54 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) hanno introdotto uno sconto del 25% per l'IMU e per la TASI relativamente agli immobili concessi in *locazione a canone concordato*.

L'agevolazione si aggiunge alle altre già attualmente vigenti che consistono sinteticamente a) in una maggiore detrazione Irpef per locatore e conduttore (in particolare per il locatore è prevista un'ulteriore riduzione del 30% del canone di locazione imponibile, oltre a quella ordinaria del 5%); b) nell'applicazione della cedolare secca ad aliquota ridotta fino al 10% (in luogo dell'ordinario 21%) nel quadriennio 2014-2017.

Tuttavia, sempre la Stabilità 2016 ha disposto – come abbiamo ricordato più volte - che l'inquilino che destina la casa (non di lusso, naturalmente) ad *abitazione principale* non paga più la TASI e pertanto la riduzione stabilita per le *locazioni a canone concordato* di fatto vale soltanto per le ipotesi diverse dalla locazione di un immobile destinato ad *abitazione principale*.

(stefano civitareale)

10/06/2016 - Tirocinio ospedaliero - QUESITO

Sono un farmacista che dopo la laurea, l'abilitazione e l'iscrizione all'Ordine dei farmacisti, nel 1979 ha effettuato l'allora previsto tirocinio di 6 mesi di Farmacista Ospedaliero regolarmente retribuiti, ma senza trattenute previdenziali, presso una farmacia ospedaliera (tirocinio previsto dagli artt. 6,9 e 26 della legge 18 aprile 1975). Vorrei sapere se tale periodo è riscattabile ai fini pensionistici anche per i dipendenti privati con le stesse modalità previste dalla legge n. 27491, artt. 8 e 9 Legge 8 agosto 1991 n. 274 riguardante i dipendenti pubblici.

Allego certificazione e busta paga inerente il tirocinio effettuato.

I periodi di tirocinio, compresi i tirocini "garanzia giovani", non sono riscattabili ai fini pensionistici.

Lo prevede l'art. 6 D.Lgs. 564/199 con riguardo ai tirocini dal 1996 in poi, anche se manca tuttora il relativo decreto attuativo per rendere la norma operativa.

In ogni caso, quanto al periodo di tirocinio da Lei svolto all'interno dell'Ospedale, non è prevista - per i dipendenti privati - la facoltà di riscatto, perché la normativa citata si riferisce a settori del pubblico impiego.

(luisa santilli)

13/06/2016 - La "mappa" dei negozi del centro storico che non comprende tutte le farmacie della zona - QUESITO

Sono titolare di una farmacia situata nel centro storico.

Da qualche giorno ho visto distribuire da alcune attività commerciali vicine alla mia farmacia una piantina/mappa del centro con inserita nell'intestazione "Piccola Mappa dello shopping a...", ovvero dove comprare, dove mangiare e come perdersi tra le viuzze del centro.

Chiarisco che nella "mappa" non c'è un'indicazione che i negozi segnalati rientrano tra quelli associati a questa aggregazione che comprende oltre 120 tra bar, botteghe storiche, ristoranti e pubblici esercizi che si trovano nel nostro splendido centro storico e che hanno deciso di sviluppare strategie comuni al fine di garantire una miglior vivibilità della città stessa.

Ora, la mia Farmacia a causa della viabilità ha subito gravi perdite e sta meditando un prossimo trasferimento; nella "mappa" sono riportate le altre farmacie del centro e questo sta facendo credere agli abitanti che noi abbiamo chiuso o ci siamo già trasferiti con la conseguenza di un ulteriore "calo" del nostro fatturato.

Preciso infine che sia in sede di progetto che di esecuzione di questa "mappa" non siamo mai stati interpellati per adesioni o meno.

E' lecita questa esclusione della mia farmacia?

Quella che Lei descrive non è una vicenda infrequente, perché queste sono "aggregazioni commerciali" che si formano abbastanza spesso e mirano evidentemente a rafforzare la "visibilità" degli esercizi che vi aderiscono ma non di tutte le attività commerciali della città o (come in questo caso) del suo centro storico.

Anche a Roma, ad esempio, "girano" sui tavoli dei bar, ristoranti e simili, pubblicazioni che quotidianamente indicano le attività del giorno in un certo quartiere, ma al tempo stesso contengono "locandine" sostanzialmente pubblicitarie di alcuni esercizi (pizzerie, cinema, ecc.) e si tratta sempre, almeno per un certo periodo, degli stessi esercizi, ma non di tutti quelli del quartiere.

Verosimilmente gli esercizi coinvolti corrispondono periodicamente delle quote di partecipazione alle spese generali della pubblicazione ma, questo è il punto, l'"aggregazione commerciale" opera soltanto a favore dei propri aderenti, e può quindi capitare che siano pubblicizzati tre bar ma non tutti i bar della zona, e non ci pare che quelli esclusi possano vantare ragioni risarcitorie nei confronti delle pubblicazioni e/o dell'"aggregazione" in quanto tale.

L'unico aspetto che potrebbe astrattamente assumere una qualche rilevanza è quello della *concorrenza sleale* (disciplinata anche dal codice civile), ma riterremmo molto complicato agire sotto questo profilo nei confronti – per restare al Suo caso – delle farmacie "pubblicizzate" (perché aderenti all'"aggregazione"), neppure, s'intende, sul versante deontologico.

(gustavo bacigalupo)

14/06/2016 - SEDIVA 2.0: partita l'interattività del portale Skynet

Dopo un periodo di perfezionamento, e anche a seguito dei preziosi consigli forniti da alcuni di Voi, da lunedì 13 giugno 2016 – come già reso noto sulla nostra pagina Facebook - è consentito interagire *telematicamente* tra la Sediva e la Farmacia tramite il portale Skynet.

Diventa così possibile per ognuno di Voi, dopo aver effettuato l'*accreditamento* (per il quale il ns. CED, per chi ancora non vi avesse provveduto, è a Vs. completa disposizione):

- ✓ *consultare lo “scadenario” delle fatture di acquisto, ed eventualmente modificare le date di scadenza dei relativi pagamenti nel caso, e soltanto nel caso in cui la farmacia intenda posticiparli;*
- ✓ *visualizzare in formato PDF, sempre tramite la sezione “scadenario”, le fatture registrate in formato elettronico e inserite nell’apposito registro sezionale;*
- ✓ *compilare, accedendo alla sezione “prima nota”, il prospetto dei corrispettivi giornalieri, annotare nella sezione stessa l’ammontare dei prelievi di cassa effettuati, nonché i versamenti operati in banca;*
- ✓ *consultare l’“agenda fiscale” ove sono riportati i modelli F24 relativi ai versamenti di imposta, sia quelli in scadenza che quelli già effettuati;*
- ✓ *emettere le fatture di vendita e quelle elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione, accedendo alla sezione “fatture di vendita”, caricando semplicemente il file prodotto dal gestionale per evitare la stampa e l’invio cartaceo del documento.*

Inoltre, tra qualche giorno verranno inviati in farmacia i moduli da firmare e consegnare ai Vostri Istituti di credito per consentire alla Sediva di ricevere *online* i Vostri estratti conto aggiornati alle ore 18.00 del giorno precedente, così da consentirci di rilevare i movimenti bancari del conto o dei conti utilizzati esclusivamente per la farmacia.

Ben presto Vi chiederemo anche di consentirci (con un semplice *click*) l’accesso agli ordini di merce da Voi effettuati mediante il *gestionale della farmacia*, per confrontare le fatture elettroniche con i ddt elettronici ed evidenziare così eventuali irregolarità.

Sono giorni anche per noi molto importanti, perché - con una soluzione unica e innovativa – i nostri rapporti con le farmacie assistite entrano definitivamente nel... futuro.

(Sediva)

14/06/2016 - Un vincitore di concorso vicino alla pensione - QUESITO

Mi mancano circa tre anni alla pensione di vecchiaia come dipendente pubblico e, avendo vinto una sede a concorso, vorrei sapere se in caso di dimissioni posso continuare a versare i contributi volontari per maturare i requisiti alla pensione

Non è consentito il versamento di contributi volontari

quando nello stesso periodo l’interessato sia iscritto - come nel Suo caso - ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Essendo Lei iscritto all’Enpaf può/potrà chiedere la *ricongiunzione* o la *totalizzazione*.

Come abbiamo già rilevato anche qualche tempo fa, la prima, cioè la *ricongiunzione*, potrebbe rivelarsi una soluzione molto onerosa, mentre la *totalizzazione* è del tutto gratuita e permette il conseguimento di un’unica pensione al lavoratore iscritto a due o più forme di previdenza obbligatoria.

Per richiedere la *totalizzazione*, che comprende evidentemente tutti i periodi assicurativi, è peraltro necessario che il soggetto non sia titolare di una pensione erogata da uno degli enti presso cui è possibile presentare la domanda e che i periodi di versamento contributivo alle diverse gestioni non siano coincidenti.

In ogni caso, per un migliore riscontro, Lei potrà richiedere “ipotesi di *totalizzazione*” agli enti interessati che renderanno noti i rispettivi conteggi.

(luisa santilli)

15/06/2016 - Le 7 sedi neo-istituite a Latina: il Tar Lazio presenta il conto alla Regione

Su ricorso di un titolare di farmacia di Latina (che peraltro non aveva impugnato il provvedimento di revisione straordinaria della p.o. del 2012), il Tar Lazio – Sez Latina, con *ordinanza n. 168 del 9 giugno u.s.*, ha sospeso l’efficacia della *Determinazione* della Regione Lazio prot. G01640 del 26/2/2016, il cui allegato B) contiene l’elenco e la descrizione delle 274 sedi farmaceutiche laziali complessivamente messe a concorso e l’allegato A) l’elenco di quelle *sub iudice*, in cui figurano/figuravano anche le 7 istituite a Latina.

Nella Sediva news del 26/02/2016, analizzando brevemente questa “determina” regionale, abbiamo scritto così:

“...dobbiamo sottolineare, esemplificando sugli errori accennati, che le 7 sedi neoistituite nel comune di Latina non possono minimamente figurare nell’elenco di quelle da offrire ai primi interpellati neppure tra le sedi sub iudice.

Invero, il provvedimento che le ha istituite è stato annullato dal Tar Lazio con una sentenza che è stata bensì appellata al Consiglio di Stato, senza tuttavia richiesta di sospensiva; è quindi una sentenza pienamente esecutiva che in questo momento rende le 7 sedi giuridicamente non più esistenti nella pianta organica del capoluogo pontino e per ciò stesso non assegnabili a nessun concorrente.

La Regione, pertanto, dovrà provvedere immediatamente alla rettifica”.

Ben diversamente, la Regione non soltanto non ha “rettificato” alcunché, ma ha proceduto quasi con arroganza per la sua strada, dichiarando anzi – nella corrispondenza intercorsa con alcuni vincitori e i loro legali – che le 7 sedi di Latina sarebbero state senz’altro

oggetto anch'esse di assegnazione, sia pure *sub judice*, assumendo che il Consiglio di Stato avrebbe ben presto annullato la sentenza del Tar di Latina.

Come vediamo, invece, i giudici pontini hanno ora giustiziato una scelta tanto disgraziata, scatenando conseguenze che in questo momento è persino difficile inquadrare adeguatamente.

Intanto, nonostante l'ordinanza del Tar abbia *tout court* sospeso "anche la determina impugnata", dobbiamo credere che la sospensione debba intendersi operare "in parte qua" (perché così gravata di ricorso), dunque circoscritta appunto alle sole 7 sedi, anche se almeno qualche fievole dubbio è purtroppo lecito.

In ogni caso, ed eccoci al punto, anch'esse sono state (tutte?) assegnate ai primi interpellati e (tutte?) da loro accettate, e quindi oggi la domanda è:

- la Regione può/deve procedere all'assegnazione definitiva di tutte le altre sedi, escluse pertanto quelle di Latina, attendendo per queste l'ipotetico *repechage* da parte del Consiglio di Stato in riforma dell'originaria sentenza del Tar?
- o può/deve annullare l'intera fase espletata finora e riavviare immediatamente i primi interPELLI sempre escludendo le 7 sedi, così ripartendo in pratica da zero?
- o, infine, può/deve arrestare allo *status quo* la procedura senza provvedere ad alcuna assegnazione definitiva, anche qui in attesa di un provvedimento salvifico del Supremo Consesso amministrativo?

Qualunque soluzione presceglia però la Regione (ma potrebbe anche esserne configurabile una quarta o una quinta, che in questo momento potremmo non riuscire a cogliere), i funzionari laziali rischiano di dover fronteggiare iniziative giudiziarie non da poco.

Si può forse pensare che la seconda delle tre soluzioni indicate sia magari quella tecnicamente meno eretica, ma anch'essa si rivelerebbe certamente foriera di scenari difficili da gestire sotto parecchi profili, perché riporterebbe tutti gli interPELLATI (che di numero scenderebbero evidentemente da 274 a 267) sulla linea di partenza, ma al tempo stesso permetterebbe loro una "rivisitazione" dell'originario proprio *ordine delle preferenze* che nel concreto potrà però consentire ai vincitori di tener conto non soltanto della soppressione dall'elenco delle sedi di Latina, ma anche di un'eventuale diversa valutazione (alla luce di alcuni riscontri sullo "stato dei luoghi") delle sedi assegnate e accettate a seguito dell'interpello già espletato.

La terza avrebbe il pregio, posto che sia un pregio, di lasciare le cose come stanno fino all'auspicata (dalla Regione) sentenza di annullamento [ma, più ragionevolmente, sarà semmai un'ordinanza di sospensione, sempreché qualcuno ne faccia istanza al CdS] della decisione del Tar di Latina; ma avrebbe il grave difetto di prolungare l'agonia per almeno altri 7/8 mesi, con l'inevitabile ulteriore perdita di *chances* per i

tanti assegnatari/accettanti (che, se non sbagliamo, dovrebbero essere più di 200).

Quanto, infine, alla prima soluzione, certo non metterebbe del tutto al riparo la Regione dalle conseguenze che l'attendono, ma perlomeno dovrebbe vedersela solo con i 7 assegnatari delle sedi di Latina, specie nel caso in cui finissero per essere catapultati nel secondo interpello per aver indicato, in risposta al primo, una o più delle sedi colpevolmente inserite tra quelle *sub judice* invece che escluse *ab origine* dall'elenco delle sedi oggetto di preferenze.

Indubbiamente, anche se soltanto in 7, costoro potrebbero – e sarebbe comprensibile – sollevare un polverone gigantesco, a meno che in un tempo non lontanissimo si risolvesse la vicenda al Consiglio di Stato "restituendo" loro le 7 sedi; in tale evenienza, infatti, ferma anche qui per le sette compagini vincitrici una qualche perdita di *chances*, alla fine del calvario tutti gli odierni assegnatari avrebbero raccolto quanto seminato in questo primo interpello appena perfezionato. Come si vede, in definitiva, potranno essere in molti – concorrenti e funzionari laziali – a dover pagare per questa sciagurata scelta regionale, che d'altra parte anche un giovane laureato in legge avrebbe probabilmente evitato, rinviando *comunque* (piaccia o non piaccia un tale rimedio) l'assegnazione delle 7 sedi "trasferendole", sempreché a quel momento ne ricorrano i presupposti, al secondo interpello.

(gustavo bacigalupo)

16/06/2016 - Le comunicazioni al sts in caso di mancato funzionamento del misuratore fiscale – QUESITO

Riferendoci a una Vs. news di qualche tempo fa, vorremmo sapere come si deve comportare il farmacista quando, non funzionando il registratore di cassa, egli non può emettere lo scontrino e deve quindi annotare l'operazione sul relativo registro.

Cosa è tenuto a fare nei confronti del cittadino?

Dovrà procedere nei confronti dell'utente all'emissione di una certificazione?

Dovrà procedere alla trasmissione per i dati 730 precompilato dei dati registrati?

In caso di mancato funzionamento del misuratore fiscale ricordiamo in primo luogo che, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 23/03/1983, è necessario chiedere l'intervento dell'assistenza e annotare i corrispettivi su apposito registro c.d. "delle annotazioni di emergenza".

Se poi il cliente chiede la certificazione della spesa ai fini della deduzione/detraazione fiscale diventa naturalmente ineludibile l'emissione della *fattura*.

Quanto all'ultimo Suo dubbio, le operazioni effettuate nel periodo di mancato funzionamento del misuratore fiscale - per le quali non è stato quindi possibile emettere e consegnare lo scontrino fiscale "parlante", ovvero è stata rilasciata la *fattura* a richiesta del cliente - devono

essere parimenti trasmesse al sistema TS dato che, come chiarito nella *news* che Lei ha richiamato, tale comunicazione secondo noi va effettuata a prescindere dalla regolare esecuzione degli obblighi di emissione e rilascio del documento (anche se qui, evidentemente, la mancata osservanza è dipesa da una causa di forza maggiore).

(*roberto santori*)

16/06/2016 - Adeguamento Istat maggio 2016

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *maggio 2016*.

Rispetto al mese precedente la variazione, di segno positivo, è pari allo 0,1%.

L'indice *annuale* è però rimasto *negativo* e fermo al -0,40%, mentre quello *biennale*, sempre naturalmente negativo, è sceso da -0,70% a -0,50%.

Ma i canoni di locazione, per le ragioni già chiarite altre

volte, restano sempre *invariati*, sia su base *annua* che *biennale*.

(*Studio Associato*)

17/06/2016 - 730 online, Sistema TS, fatture e scontrini parlanti, gestionali delle farmacie - QUESITO

Il mio gestionale effettua l'invio al Sistema TS dei dati di vendita ai fini del 730 online solo nel caso in cui venga emesso un scontrino fiscale corredato del codice fiscale del dichiarante o di un membro della famiglia fiscalmente a carico. Mi chiedo:

1. *Nel caso di vendita ove viene richiesta la fattura d'acquisto, dovrò emettere contestualmente anche lo scontrino?*

2. *Nel caso di prestazione di servizi (telecardiologia, analisi, ecc), ove sinora ho sempre emesso la sola fattura esente IVA (Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 DPR 26 ottobre 1972, n. 633), dovrò emettere anche lo scontrino o è sufficiente lo scontrino senza la fattura?*

3. *Come comportarmi in caso di prestazioni di servizio di importo superiore a € 77,47 e che quindi prevedono l'imposta di bollo di € 2,00?*

Come chiaramente dispone il *D.M. Economia e Finanze del 31/07/2015* e il connesso *Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate* emanato in pari data, oggetto della comunicazione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) - tenuto conto del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 - sono i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, e ai soggetti che ne sono i destinatari, documentate da "*scontrino, fattura ovvero ricevuta*" (*All. A - par. 2.1.1 del citato D.M.*).

Conseguentemente, le comunicazioni riguardano le *prestazioni sanitarie in quanto tali*, indipendentemente dalla tipologia di documento emesso ai fini della certificazione della spesa.

Qualche farmacia, tuttavia, ci ha segnalato che la mancata emissione dello scontrino fiscale "parlante", non consentendo la memorizzazione dell'operazione sul gestionale dell'attività, fa sì che la stessa non venga ricompresa tra quelle da inviare; sembra, infatti, che l'applicativo informatico provveda ad effettuare l'aggancio automatico ai fini della formazione dei flussi di invio esclusivamente con i dati dello scontrino emesso appunto dal gestionale, cosicché le cessioni di beni/prestazioni di servizi soltanto documentate da fattura vengono irrimediabilmente "dimenticate" al momento della comunicazione.

Di qui l'espedito di ordine puramente pratico - anche espresso dall'associazione di categoria (*Cir. 18/01/2016*) - di emettere, contestualmente alla fattura, *anche* lo scontrino fiscale "parlante", ma di qui anche, comprensibilmente, i dubbi insorti sulla legittimità di tale prassi, che finisce infatti con il duplicare la certificazione fiscale di una medesima operazione.

Una prima considerazione di ordine (ancora una volta) squisitamente pratico.

A ben guardare tutte le spese sanitarie deducibili/detraibili

ai fini fiscali sostenute in farmacia possono essere documentate da scontrino fiscale "parlante" (art. 10, comma 1, lett. b) e dell'art. 15, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.), documento che costituisce a tutti gli effetti una valida alternativa alla fattura.

Anche le stesse prestazioni di servizi rese sempre in farmacia e ammesse agli sconti fiscali (*holter*, telecardiologia, autoanalisi, ecc.) possono essere egualmente documentate da scontrino fiscale "parlante" (avendo cura di annotare il corrispettivo nella colonna riservata alle *prestazioni di servizi* al fine di escluderle dalle cessioni di beni soggette alla ventilazione iva).

A tale proposito è bene comunque chiarire che, contrariamente a quanto esposto nel quesito, queste operazioni dovrebbero essere soggette a iva ad aliquota ordinaria, come già altre volte abbiamo avuto occasione di affermare (v. da ultimo *Sediva News del 08/05/2012*); la precisazione supera anche il dubbio dell'imposta di bollo sulla fattura esente iva, che in ogni caso deve essere apposto sull'originale della fattura rilasciato al cliente e non va ricompreso nell'ammontare dell'operazione da comunicare, anche se può essere incluso nell'importo detraibile/deducibile (*Ris. Agenzia Entrate 444/E/2008*).

Tuttavia, se il cliente, dopo essere stato informato della perfetta equipollenza tra scontrino fiscale "parlante" e fattura, insiste nel richiedere quest'ultima, e in attesa che i *gestionali* della farmacia si evolvano in modo da ricomprendere automaticamente anche le operazioni così documentate tra quelle soggette all'obbligo di trasmissione telematica al sistema TS, si potrebbe seguire il consiglio - anche espresso, come già accennato, dall'associazione di categoria - di emettere

contestualmente alla fattura stessa lo scontrino fiscale “parlante” allo scopo evidentemente di generare il relativo flusso informatico.

Per la verità, la soluzione appare in sostanza un “rimedio” cui ricorrere, come dire, *cum grano salis*, e questo per almeno due ragioni: a) l’emissione di *due documenti* che certificano *la stessa operazione* potrebbe essere fonte di confusione sia per la farmacia, che rischierebbe di registrare due volte lo stesso corrispettivo, che anche per il cliente, il quale infatti, come è agevole comprendere, in sede di revisione/invio del 730 precompilato potrebbe involontariamente duplicare l’indicazione della spesa detraibile; b) le stesse disposizioni citate con riguardo allo scontrino fiscale “parlante” prescrivono come “alternativo” l’uso dei due documenti: *“Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”*.

Insomma, c’è più di qualche ragione per ritenere che la soluzione prospettata debba essere considerata come un rimedio veramente... transitorio.

(stefano civitareale)

20/06/2016 - I “sacri testi” sulla farmacia dei servizi - QUESITO

Siamo una farmacia in provincia di Ravenna e vi chiediamo se esiste un elenco dettagliato dei servizi erogabili in farmacia alla luce dei nuovi decreti in vigore e se è possibile riceverne una copia.

In attuazione del progetto della “Farmacia dei Servizi” (Decreto Legislativo 153/2009) sono stati emanati negli ormai lontani – per la verità lontanissimi – anni 2010-2011 tre decreti ministeriali che regolano compiutamente la materia sia con riguardo alle “nuove” prestazioni erogabili dalla farmacia e nella farmacia, che in ordine alle condizioni, modalità e termini di esecuzione delle stesse.

Si tratta dei seguenti:

- il D.M. Salute del 16/12/2010 per l’assistenza domiciliare integrata (prestazioni di infermieri, fisioterapisti e operatori socio-sanitari anche a domicilio del cliente);
- il D.M. Salute del 16/12/2010 per le auto-analisi e i servizi di secondo livello (misurazione della pressione arteriosa, dell’attività cardiaca, della capacità polmonare, ecc.);
- il D.M. salute dell’08/07/2011 per il “CUP”, ossia per le attività di prenotazione, pagamento e ritiro referti delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Troverete qui in allegato il testo integrale dei tre provvedimenti, che tuttavia – pur essendo... attuativi – non hanno ancora avuto nel concreto un’adeguata attuazione.

(roberto santori)

21/06/2016 - Gestione provvisoria o dispensario? - QUESITO

Le richiedo un parere per me molto importante.

Nel momento in cui la mia minuscola farmacia diverrà vacante, la regione sembra orientata a trasformarla in dispensario farmaceutico invece che nominare un gestore provvisorio.

Ma su che legislazione si basa la regione per poter decidere in questo modo, dato che ne deriverà soprattutto un ingente danno economico per me per il mancato pagamento dell’indennità di avviamento?

Del resto, la farmacia offre un servizio a 360 gradi mentre quello del dispensario è limitato e incompleto.

Posso oppormi in qualche modo?

Una volta dunque che Lei sia stato dichiarato decaduto dalla titolarità dell’esercizio per effetto dell’acquisizione (verosimilmente in associazione con altri partecipanti) di una delle sedi originariamente a concorso, anche la Sua farmacia rientrerà nel novero di quelle che andranno offerte - unitamente alle sedi non ancora accettate e/o assegnate e alle sedi eventualmente rientrate medio tempore in gioco per effetto della mancata apertura nei 180 gg. - ai concorrenti non ancora interpellati, e quindi nel secondo, terzo, ecc. interpello.

Per la verità, il meccanismo previsto nell’art. 11 del dl. Crescitalia – al quale comunque avrebbero potuto con facilità attenersi fedelmente anche tutti i bandi, senza invece discostarsene come (chissà perché?) è avvenuto – è diverso e in ogni caso più rigido, e questo almeno in qualche evenienza potrebbe forse costituire ulteriore materia di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, di cui non si avvertirebbe certo alcun bisogno.

Tornando al punto, è quindi astrattamente possibile che il Suo esercizio sia accettato da qualcuno degli interpellati nelle tornate successive alla prima, pur sembrando – da quel che Lei dice – un’eventualità abbastanza remota.

Anche però nel caso in cui la farmacia dovesse risultare definitivamente inassegnata - per decorrenza del periodo di “validità” (peraltro destinato, come noto, ad essere elevato da due a sei anni) della graduatoria - dovrà essere egualmente inserita nel prossimo bando di concorso ordinario, anche con tutte le perplessità sulla sua difficile assegnazione pure in tale circostanza.

Ma probabilmente - nelle more di questi tentativi di assegnazione in sede concorsuale della farmacia - l’assistenza farmaceutica nella località va assicurata, e ragionevolmente sin dal momento in cui Lei decadrà dalla titolarità (per *rinuncia*, data l’incompatibilità con la veste di socio), e però tale obiettivo può essere perseguito, attenzione, sia autorizzandone presto l’esercizio in via provvisoria ai sensi dell’art. 129 TU. (e “prelevando” il nominativo del gestore provvisorio dall’ultima graduatoria di concorso ordinario), oppure

istituendo - ai sensi dell'art. 1 terzo e quarto comma della l. 221/68, come sostituiti dall'art. 6 della l. 362/91 - un dispensario permanente da affidare in gestione a una farmacia della zona "con preferenza" per quella più vicina alla località da servire.

Tuttavia - come si ricava agevolmente dal disposto delle norme citate e dalla copiosa giurisprudenza che vi si è formata e stratificata in tanti anni - è una scelta discrezionale della p.a., nonostante in principio (ma non sempre nella realtà) una farmacia possa garantire, rispetto al dispensario, un'assistenza farmaceutica "migliore", come rilevato anche nel quesito.

L'amministrazione competente potrà dunque legittimamente optare anche per l'istituzione del dispensario, tanto più se - come parrebbe - l'affidamento della farmacia in gestione provvisoria si rivelasse nei fatti complicato, magari anche (purtroppo per Lei) proprio in dipendenza dell'obbligo a carico del gestore di corrispondere l'indennità di avviamento.

E temiamo che rimedi giurisdizionali non siano seriamente proponibili.

(gustavo bacigalupo)

22/06/2016 - Versamenti Unico 2016: escluse dalla proroga le grandi farmacie - QUESITO

Ho un giro di affari di circa 5.500.000 euro ma mi è stato detto che non posso usufruire della proroga dei pagamenti delle imposte accordata qualche giorno fa.

Nella proroga rientrano anche quei contribuenti che, pur non applicando gli studi di settore per il ricorrere di cause di *esclusione* o di *inapplicabilità*, presentano ricavi di ammontare *non superiore* al limite stabilito per ciascuno studio dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Non ne possono invece beneficiare, e stiamo al Suo caso, coloro che avendo ricavi/compensi per l'anno 2015 superiori a € 5.164.569 - e, quindi, in pratica superiori al limite che La riguarda - ma non a € 7.500.000, non sono soggetti a studi di settore pur essendo comunque tenuti a compilare i relativi modelli.

Per questi contribuenti, insomma, il "fastidio" di compilare lo studio non è compensato neppure dall'agevolazione della proroga dei versamenti che dunque non è loro estensibile.

In tal senso depone chiaramente, del resto, la stessa lettera del D.P.C.M. che ha disposto il differimento.

(franco lucidi)

22/06/2016 - Possono fruire del c.d. "super ammortamento" le società agricole?

La norma di legge, nell'introdurre quest'agevolazione, ha fatto esclusivo riferimento ai soggetti titolari di reddito d'impresa e il reddito prodotto dalle imprese agricole non rientra senz'altro tra quei redditi, salvo che non si scelga di tassare l'attività con i criteri ordinari.

Pertanto, finché l'impresa agricola determinerà il reddito con i criteri catastali o anche attraverso quelli criteri

forfetari di cui agli artt. 32, co. 3, e 56-bis del TUIR - allevamento di animali e altre attività agricole - non potrà fruire del beneficio, come in ogni caso concludono anche i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (cir. 12/E del 2016).

(mauro giovannini)

23/06/2016 - Né pubblicità, né informazioni sanitarie, ma semplici "comunicazioni" - QUESITO

Mi riferisco alla Vs. news del 5/4/2016 su pubblicità e informazioni sanitarie e vorrei perciò sottoporvi questo manifesto per conoscere il Vostro pensiero, tenendo conto che l'Ordine sembra orientato a contestarne il contenuto.

Per la verità, guardando proprio al contenuto del manifesto inviato, non sembra pertinente tornare sulla differenza tra "informazione sanitaria" e "pubblicità", che del resto per la farmacia ha un confine sottilissimo, visto che sia l'una che l'altra devono essere rese "nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza" (art. 20, primo comma, Codice Deontologico).

L'assunto è chiaro: la farmacia non è un supermercato (*absit iniuria...*) e la tutela della materia trattata (la salute) non consente in nessun caso messaggi ingannevoli, blandizie, promesse di rimedi miracolosi, ecc.

Tuttavia, tornando al manifesto, ribadiamo l'impressione iniziale: il messaggio che vi figura parrebbe aver poco a che fare con i due "tormentati" concetti, dato che si limita ad informare il pubblico sull'ubicazione e sul recapito telefonico dell'esercizio, sugli orari di chiusura e apertura durante il fine settimana, sull'istituzione di due nuovi servizi - peraltro non citati - e sulla disponibilità di un parcheggio; le stesse immagini riproducono l'interno della farmacia con l'*équipe* (presumibilmente) al completo e l'adiacente parcheggio, senza comunque indugiare sulla confezione di alcun prodotto (medicinale e non) né su alcuna immagine pubblicitaria.

Insomma, non di *informazione sanitaria* o di *pubblicità* si dovrebbe parlare, ma soprattutto di "*comunicazioni*", quelle cioè previste nel quinto comma dell'art. 20 del Vs. Codice ("*E' conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti [di nuovo!] relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati*"); e per tali "*comunicazioni*" - differentemente dalla *pubblicità* - non c'è alcun obbligo di trasmissione del loro contenuto all'Ordine di appartenenza, appunto perché un'attività meramente informativa di questo genere sembra quasi per definizione "*conforme alle norme deontologiche*" e non dovrebbe quindi necessitare di verifiche, certamente non preventive, da parte degli organi disciplinari.

Non comprendiamo dunque appieno le ragioni su cui

l'Ordine professionale muove e fonda le sue contestazioni.

(stefano civitareale)

24/06/2016 - Vendita online di omeopatici - QUESITO

Alle farmacie è stata inviata una circolare che riepiloga ciò che è vendibile on-line.

In particolare mi riferisco alla vendita degli omeopatici sulla quale Voi avete dato una risposta negativa, mentre secondo la circolare possono essere venduti on-line, ai sensi dell'articolo 112-quater, in assenza della classificazione da parte dell'Aifa, anche se c'è da capire come si può sapere quali sono gli omeopatici per i quali ancora non è stata rilasciata l'autorizzazione in forma semplificata dall'Aifa.

La nota del Ministero della Salute in ordine alla vendita online dei medicinali omeopatici conferma quanto precedentemente da noi indicato circa la sua impossibilità, fatta eccezione per quelli privi della classificazione da parte dell'AIFA e che possono quindi essere acquistati senza prescrizione medica.

In sostanza, possono essere venduti i SOP omeopatici, al pari dei SOP allopatici, e dunque permane il divieto nell'ipotesi in cui il produttore abbia indicato in etichetta che il medicinale può essere venduto solo dietro presentazione di ricetta medica, ferma evidentemente la difficoltà di riscontrare quali siano gli omeopatici per i quali non sia stata ancora rilasciata dall'AIFA l'autorizzazione in forma semplificata.

Quanto all'autorizzazione richiesta alla Regione Abruzzo, non può applicarsi il principio del "silenzio-assenso", tenuto conto che si verte in materia di "tutela della salute", ed è quindi necessario attendere il relativo provvedimento, salva comunque la facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento del danno per il mancato guadagno (il c.d. "lucro cessante"), laddove il ritardo si protragga – senza impedimenti oggettivi - per un periodo irragionevole.

(stefano lucidi)

27/06/2016 - Al via la sperimentazione dello Stato per la fatturazione elettronica tra aziende private. La Sediva è pronta.

In esecuzione delle recenti disposizioni normative che hanno introdotto la facoltà da parte degli operatori economici privati di usufruire del sistema di interscambio della P.A. per emettere in formato elettronico e conservare in via sostitutiva - analogamente a quanto avviene da tempo per le fatture emesse nei confronti della P.A. - anche quelle tra aziende private, lo Stato ha annunciato di aver iniziato la relativa sperimentazione.

Ma, come le farmacie da noi assistite sanno bene, questo è un percorso che noi abbiamo iniziato da oltre un anno, realizzando infine, con un importante dispendio di risorse umane ed economiche, il nostro *Portale interattivo*

Skynet, ormai operativo dal 13 giugno u.s.

La nostra previsione in ordine ad una rapida evoluzione della dematerializzazione dei documenti contabili si è rivelata dunque felice, ma naturalmente deve coinvolgere in primo luogo i fornitori della farmacia e dunque sia i distributori all'ingrosso, come anche le aziende produttrici, e il nostro impegno è infatti ora quello di sensibilizzare questi interlocutori al tema in argomento.

Peraltro, le Università, come il Politecnico di Milano, hanno registrato varie segnalazioni di aziende che stanno formando *elettronicamente* le loro fatture anche verso i clienti privati utilizzando proprio il tracciato della fattura obbligatoria nei confronti della P.A. (quella che tutti voi siete stati costretti ad adottare), chiedendo anche ai rispettivi fornitori di inviare loro fatture passive con identico formato.

Questa è e sarà la naturale evoluzione, visto che lo Stato sta "spingendo" per l'adozione della soluzione elettronica, permettendo a chi se ne avvarrà di fruire di rilevanti agevolazioni fiscali, come, ad esempio, la riduzione di un anno del periodo prescrizione per gli accertamenti, l'eliminazione dell'obbligo della spedizione dello *spesometro*, ecc.

E anzi, secondo la normativa vigente, gli aspetti premiali decorreranno dal 1 gennaio 2017, laddove evidentemente si rispettino anche certe altre formalità.

Il nostro Studio, in ogni caso, terrà fede fino in fondo all'impegno assunto verso le farmacie assistite di accompagnarle in questo percorso di *dematerializzazione* – quanto mai proficuo sotto numerosi aspetti – e però, al tempo stesso, anche di forte "sensibilizzazione" (con la collaborazione di tutti, voi compresi) sia dei distributori, che delle stesse software house dei gestionali, al fine ultimo, come è agevole comprendere, di *omologare* le rispettive procedure di "generazione dei files" che d'altra parte rappresentano le informazioni della fatturazione attiva nel "*tracciato Fattura_Pa*".

(emiliano minella)

27/06/2016 - La cedolare secca per le locazioni brevi - QUESITO

Ho un paio di appartamenti in località di villeggiatura che affitto durante la stagione turistica per brevi periodi, mai superiori ai trenta giorni.

Posso applicare per questi contratti di locazione la cedolare secca?

Il regime sostitutivo della c.d. "cedolare secca" sui redditi da locazioni abitative è applicabile anche a questo tipo di contratti (c.d. locazioni "brevi").

Tuttavia, dato che qui non c'è obbligo di registrazione, la *cedolare* viene applicata direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è prodotto il reddito, sempre che non si decida di registrare egualmente il contratto, perché in tal caso

l'opzione può essere manifestata in sede di registrazione, secondo del resto le regole ordinarie.

(*valerio pulieri*)

28/06/2016 - Dal 1° giugno u.s. cartelle esattoriali esclusivamente via PEC (per professionisti e imprese)

Dallo scorso 1° giugno le cartelle di pagamento indirizzate ad imprese individuali e societarie – e, quindi, neanche a dirlo, a tutte le *farmacie* – e a professionisti iscritti in albi od elenchi (e, quindi, neanche a dirlo, a tutti i *farmacisti*) vengono notificate *esclusivamente via PEC*.

La novità è stata introdotta dal D.Lgs. 159/2015 (semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riscossione).

Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, che se l'indirizzo PEC del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e con la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico di quest'ultima.

Il destinatario sarà informato di questa situazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e però *nessun'altro onere incombe sull'agente della riscossione e la notifica si intenderà pertanto perfezionata proprio con tale comunicazione*.

Stessa trafila, attenzione, se la PEC dovesse risultare "satura" anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi comunque decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.

Diventa quindi sempre più ineludibile – teniamone tutti conto - consultare con regolarità la nostra casella PEC.

(*stefano civitareale*)

30/06/2016 - Il TFR mensilmente in busta paga - QUESITO

Sull'inserimento del TFR direttamente in busta paga, i dipendenti mi chiedono se a livello di tassazione questa risulterebbe più alta rispetto a quella del TFR riscosso alla fine del rapporto e quali ulteriori diversità si porrebbero.

Il TFR in busta paga mensile, a differenza del TFR ordinario, diventa *parte integrante della retribuzione*, e come tale fa parte del reddito annuale del lavoratore.

Pertanto, è assoggettato a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata.

Inoltre, l'importo di TFR mensile non concorre a formare il reddito complessivo per il calcolo del "Bonus Renzi" e non è imponibile ai fini previdenziali, mentre, incrementando l'imponibile fiscale, è assoggettato alle addizionali IRPEF ed è rilevante ai fini delle detrazioni fiscali, degli assegni familiari e dell'indicatore ISEE.

(*giorgio bacigalupo*)

30/06/2016 - Enpaf, ricongiunzione e totalizzazione - QUESITO

Come sappiamo, un farmacista è obbligato a iscriversi all'Enpaf (ente che nasce con l'obiettivo di garantire la

pensione ai farmacisti appunto) e versare una quota anche ingente ogni anno.

Ma se a un certo punto della sua carriera egli decide, volontariamente o involontariamente, di smettere di esercitare e di dedicarsi ad altro (ad esempio un neo titolare che trascorsi i 10 anni decide di lasciare la farmacia che oggi vince con il concorsone), se non ha almeno 20 anni di attività professionalizzante e 30 di contributi Enpaf, perderà tutto quanto versato, tanto più che negli anni in cui era dipendente era anche iscritto all'Inps?

Come è possibile tutto questo? E il discorso della ricongiunzione e della totalizzazione come si sposano in tale contesto?

Per di più mi risulta da quanto mi hanno detto all'Enpaf che sono operazioni onerose.

Come abbiamo avuto occasione anche recentemente di chiarire, in realtà i contributi versati vanno perduti e quindi si deve in questo caso ricorrere:

1) o alla *ricongiunzione*, che consente di unificare i periodi contributivi, facendo confluire "a titolo oneroso" i contributi da una *Gestione* all'altra o, meglio, verso la *Gestione* che erogherà la pensione;

2) ovvero alla *totalizzazione* dei periodi contributivi, che si può applicare a chi ha versato i contributi in diverse casse (INPS e ENPAF) e dà diritto ad acquisire un'unica pensione.

La *ricongiunzione*, tuttavia, può rivelarsi molto gravosa (come del resto Le ha chiarito l'Enpaf) mentre la *totalizzazione* non comporta oneri.

(*luisa santilli*)

01/07/2016 - Tre pillole dell'ultim'ora di "Normativa, ecc.": Puglia, Piemonte, Lazio

▪ **PUGLIA** - *Il CdS sottrae al concorso le due sedi di Francavilla*

In riforma della decisione 1393/2013 del Tar leccese, il Consiglio di Stato – con sentenza n. 109 del 28/06/2016 – ha accolto l'originario ricorso contro il provvedimento di revisione straordinaria istitutivo delle due sedi di Francavilla, perché (tra l'altro) inficiato "da una grave ed insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata incidere la perimetrazione dei bacini d'utenza delle sedi di nuova istituzione" (le due sedi dovranno pertanto essere reistituite, ma, attenzione, non necessariamente collocate in zone diverse...).

Va ricordato che il Tar di Bari (con ord. 109/2016) aveva recentemente rigettato l'istanza di sospensione – relativamente alle due sedi in argomento – della graduatoria e degli interPELLI ritenendo "che, nella comparazione degli interessi in gioco, appare prevalente quello della Regione alla definizione del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, atteso che l'eventuale assegnazione, nelle more della definizione del giudizio, delle sedi qui

controverse avverrebbe comunque con riserva”.

L’ordinanza del Tar aveva insomma tenuto in gioco entrambe le sedi.

Invece, come si è visto, l’annullamento del provvedimento istitutivo disposto ora dal CdS le esclude definitivamente dal concorso e in particolare, evidentemente, quella delle due (la n. 11) che la Regione aveva assegnato in via definitiva con Determinazione dirigenziale n. 213 del 23 marzo 2016 (mentre l’altra, per quanto ci consta, all’esito del primo interpello è rimasta inassegnata e sarebbe quindi in ogni caso rientrata semmai nel secondo).

Il che vuol dire che la compagine assegnataria della sede n. 11 di Francavilla – comunque sin dall’inizio inserita nell’elenco tra quelle *sub iudice* – potrà confidare soltanto nel secondo interpello.

▪ **PIEMONTE** – *Secondo il Tar il tetto del 5% all’istituzione di farmacie nei porti, aeroporti, ecc. va calcolato a livello regionale*

È quanto affermato qualche giorno fa dai giudici di Torino e, guardando al tenore letterale della disposizione sub b) del comma 1 dell’art. 11 del dl. Crescitalia, è un assunto pienamente condivisibile, e del resto riferire il limite al numero di farmacie istituite su base comunale lo renderebbe nei fatti inapplicabile nella gran parte dei comuni sterilizzando così sostanzialmente la previsione normativa.

Piuttosto, nel caso deciso dal Tar piemontese la farmacia istituita in soprannumero è stata attivata non all’interno della stazione ferroviaria di Cuneo ma a qualche centinaio di metri di distanza, quindi non a beneficio immediato e diretto dell’utenza “ferroviaria” come invece sembra imporre la *ratio* stessa della norma (quel che vale, s’intende, anche per le farmacie istituite nei porti, aeroporti, aree di servizio, centri commerciali).

Almeno per questo aspetto, in definitiva, la sentenza meriterebbe di essere sottoposta all’esame del Consiglio di Stato.

▪ **LAZIO** – *Ancora sulle 7 sedi di Latina*

Con decisione n. 444 del 29/6/2016, la Sezione di Latina del Tar Lazio, accogliendo il ricorso per l’esecuzione della sentenza della Sezione n. 548 del 14/6/2013 (che aveva annullato, come noto, l’istituzione delle nuove sedi nel comune di Latina), ha assegnato alla Regione Lazio il termine di 60 giorni per “il compimento degli incumbenti occorrenti alla integrale esecuzione” della sentenza stessa e quindi per il “ritiro dei provvedimenti elusivi del giudicato”.

Alla Regione non resta perciò che ritirare/revocare le assegnazioni delle 7 (non 8) sedi in argomento (naturalmente ove accettate dagli assegnatari), anche se questo era un onere che le era stato posto a carico già dalla precedente ordinanza dello stesso Tar n. 168 del 9 giugno u.s.

Se ne è parlato qualche giorno fa nella *Sediva News* del

15/6/2016 (“*Le 7 sedi neo-istituite a Latina il Tar Lazio presenta il conto alla Regione*”), in cui abbiamo anche indicato – come misura pratica, delle tre da noi prospettate, “meno dannosa” per la generalità dei concorrenti e sicuramente più proficua per l’assistenza farmaceutica – quella di procedere rapidamente all’*assegnazione definitiva* di tutte le altre sedi.

In tal modo, specie se in tempi ragionevoli il Consiglio di Stato “restituisse” le 7 sedi di Latina alle 7 compagini vincitrici (ma i titolari di farmacia del capoluogo pontino potrebbero non essere d’accordo con tale ulteriore conseguenza dell’eventuale annullamento dell’originaria sentenza del Tar), “*alla fine del calvario tutti gli odierni assegnatari avrebbero raccolto quanto seminato in questo primo interpello appena perfezionato*”.

Parrebbe comunque che la Regione sia orientata proprio in questa direzione.

(*gustavo bacigalupo*)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ ***Lo Split-Payment è costituzionalmente legittimo***

Corte Costituzionale – sent. 16/05/2016, n. 145

Il meccanismo dello *Split-Payment*, introdotto dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, non lede le competenze legislative e/o amministrative delle Regioni.

➤ ***Il CdS sottrae al concorso pugliese le due sedi di Francavilla***

Consiglio di Stato – sent. 28/06/2016, n. 109

(V. sopra *Sediva News* dell’01/07/2016)

➤ ***Il silenzio-assenso non opera per l’istanza di trasferimento di una farmacia all’interno della sede***

Consiglio di Stato – sent. 10/06/2016, n. 2503

Le ragioni della inoperatività dell’istituto sono quelle già ricordate dal CdS qualche tempo fa: siamo in materia di “tutela della salute” alla quale il silenzio-assenso non è applicabile.

➤ ***Negata la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revisione che non sopprime la sede rivelatasi soprannumeraria***

Consiglio di Stato – ord. 09/06/2016, n. 2095

Il CdS rigetta l’istanza di sospensione perché “*l’appellante pretende di dare rilievo a mutamenti nel conteggio della popolazione residente nel Comune rilevati occasionalmente*”.

➤ ***Ancora sull’ampia discrezionalità comunale nella collocazione sul territorio di una sede neo-istituita***

Consiglio di Stato – sent. 30/05/2016, n. 2264

Viene ribadito quel che è ormai *jus receptum*: “*il*

Comune dispone, nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, dell'ampia discrezionalità propria di tale categoria di atti, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione e vari altri, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione”.

➤ **La non accettazione della sede esclude l'interpellato dal concorso**

Consiglio di Stato – sent. 30/05/2016, n. 2259

Il Supremo Consesso ha ribadito la decisione presa dai giudici genovesi ampiamente commentata nella *Sediva News* del 20/11/2015 (“Anche per i giudici genovesi è legittimo il monito: “o accetti la sede o sei fuori”; e il concorso ligure può continuare”), a cui si rimanda per un approfondimento sul tema.

➤ **Il luogo di conseguimento dell'idoneità deve essere specificato nella domanda di partecipazione al concorso straordinario**

Consiglio di Stato – sent. 25/05/2016, n. 2219

Ribadendo quanto già affermato in due pronunce precedenti, il CdS precisa che la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione al concorso straordinario, dell'ente territoriale presso il quale i concorrenti hanno conseguito l'idoneità ad un precedente concorso, non può essere sanata neppure in un secondo momento - facendo ricorso all'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” - e pertanto è legittima la decisione della commissione esaminatrice che non aveva attribuito alcun punteggio relativamente a tale requisito (v. anche *Sediva News* del 26/02/2016).

➤ **Sulle 7 sedi neo istituite a Latina il Tar presenta il conto alla Regione e le ordina di escluderle dal concorso**

Tar Lazio - Sez. Latina – sent. 29/06/2016 n. 444

Tar Lazio – Sez. Latina – ord. 09/06/2016, n. 168

(V. sopra *Sediva News* del 15/06/2016 e dell'01/07/2016)

➤ **I principi del dl. Crescitalia secondo i giudici campani**

Tar Campania – sent. 26/05/2016, n. 2716

È una decisione scritta con grande impegno e a largo spettro, perché tenta di passare in rassegna buona parte dei principi del dl. Crescitalia, ma ne risulta – proprio per l'ampiezza e la variegaticità degli argomenti trattati (alcuni molto importanti) - un'esposizione talora un po' pasticciata e disarticolata, ma può essere egualmente utile

leggerla integralmente, anche se, quando affronta il tema dei dispensari, non sembra risolvere adeguatamente il problema del riparto tra Stato e Regione delle competenze legislative.

➤ **La cessione della farmacia che gestisce anche un dispensario può comportare una nuova istruttoria circa l'individuazione dell'esercizio affidatario**

Tar Lombardia – sent. 23/05/2016, n. 1045

(V. sopra *Sediva News* del 30/05/2016)

➤ **La collocazione di una farmacia neo-istituita in un'area già servita da altre farmacie preesistenti**

Tar Veneto – sent. 13/05/2016, n. 509

Non è manifestamente irrazionale, e dunque non è censurabile la scelta del comune di collocare una nuova farmacia in una zona già servita da altri esercizi se il numero dei residenti lo giustifica; per di più, anche se l'aumento delle farmacie presenti sul territorio risponde anche all'esigenza di estendere l'assistenza farmaceutica in aree meno servite, tale principio non può ritenersi prevalente né tanto meno tassativo (giurisprudenza anche qui costante).

➤ **Sul primo interpello nel concorso laziale**

Tar Lazio – ord. 27/04/2016, n. 2087

Non ricorrendo il presupposto della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, concreto ed attuale, è stata negata la sospensione della *determina* della Regione Lazio n. G01640 del 26 febbraio 2016, anche se questo è stato poi disposto – sia pure limitatamente alle 7 sedi neo-istituite a Latina – dalla successiva ordinanza del Tar Lazio, Sez. Latina, n. 168/2016 (v. sopra).

➤ **Imposte di redditi a tassazione separata: la cartella di pagamento è nulla se non preceduta dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 22/06/2016, n. 12927

L'Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione delle imposte relative ai redditi a tassazione separata; in mancanza della comunicazione, dunque, la cartella di pagamento eventualmente emessa risulterà illegittima, trattandosi di un'omissione che determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo.

➤ **Il commercialista non è tenuto a reperire la documentazione del cliente**

Corte di Cassazione – sent. 16/06/2016, n. 12463

La Suprema Corte ha ribadito l'importante principio secondo il quale il commercialista è tenuto a redigere le scritture contabili sulla base dei dati

forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione, da parte del professionista, volta a reperire voci di spesa da annotare nelle scritture stesse. In pratica, la Cassazione ha stabilito che non è compito del commercialista: reperire la documentazione contabile; interpretare le voci di spesa (al fine di stabilire se un costo è o meno deducibile) e intervenire nella redazione dell'inventario.

➤ ***La caparra incassata per la compravendita non perfezionata è assoggettata ad Irpef***

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 31/05/2016, n. 11307

I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che in caso di mancato perfezionamento della compravendita di un terreno (o di qualsiasi altro bene), la “caparra” stabilita nel preliminare e incassata dal promissario venditore è da considerare come una plusvalenza imponibile a Irpef, dato che la prestazione principale, rimasta ineseguita, avrebbe costituito reddito ai sensi dell'art. 67, comma 1, TUIR.

➤ ***Al foto-finish la proroga del pagamento delle imposte per i contribuenti con gli Studi di Settore nell'anno d'imposta 2015***

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15/06/2016

È stato pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2016 (giorno della scadenza originaria!), il D.P.C.M. del giorno precedente relativo al differimento al 6 luglio 2016 (22 agosto con maggiorazione pari allo 0,40%) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e perciò anche l'attività di farmacia. La proroga si applica anche a coloro che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89 Legge n. 190/2014) e a quelli che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza.

➤ ***La proroga della presentazione dei modelli 730/2016, redditi 2015***

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15/06/2016

È stato pubblicato sulla G.U. n. 136 del 13/6/2016, il D.P.C.M. 24 maggio 2016 contenente la proroga del termine per l'invio dei modelli 730/2016. In particolare, lo slittamento del termine dal 7 al 22 luglio 2016 riguarda i CAF e gli intermediari che alla data del 7 luglio abbiano già trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico e i contribuenti, di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014, che intendono trasmettere

autonomamente la dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

➤ ***Ancora sul canone Rai in bolletta...***

Agenzia delle Entrate – Circ. 21/06/2016, n. 29

L'Amministrazione finanziaria specifica le regole di determinazione del canone dovuto in relazione alle casistiche che si possono verificare. In particolare, il documento di prassi fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti il contesto normativo; l'individuazione delle utenze addebitabili (utenze residenziali, presenza di più utenze, volture e switch); la determinazione degli importi da addebitare (importo del canone dovuto per il 2016; rate di pagamento del canone). Il documento contiene inoltre delle tabelle con gli importi da versare in relazione alle varie fattispecie analizzate e le risposte ai casi particolari riguardanti il primo anno di addebito.

➤ ***La fatturazione elettronica tra privati: al via la fase di sperimentazione***

Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 20/06/2016

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito Internet sono disponibili le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) nei rapporti commerciali tra privati (D.Lgs. n. 127/2015). In particolare, l'Agenzia comunica che prende avvio la fase di sperimentazione dello SdI che si concluderà entro la metà del prossimo mese di ottobre e permetterà di risolvere eventuali criticità. Attraverso questa piattaforma (ora utilizzata solo per la fatturazione elettronica verso la PA) dal 1° gennaio 2017 potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche anche le imprese, gli artigiani e i professionisti.

➤ ***Il Fisco risponde...***

Agenzia delle Entrate – Circ. 13/06/2016, n. 27

In occasione del convegno organizzato per celebrare il 130° anno del Catasto, l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sui quesiti posti dalla stampa specializzata. In particolare, i chiarimenti trattati nella Circolare riguardano: tematiche catastali (fabbricati collabenti, fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione, telefonia mobile e impianti eolici, rendita autonoma per gli imbullonati, ecc.); i contratti di locazione (solidarietà nella registrazione, ravvedimento operoso, proroga tacita del contratto); le compravendite (mancata vendita dell'immobile entro l'anno, agevolazione “prima casa”, ecc.); il leasing abitativo (requisito dell'età, detrazione dei canoni e spese accessorie); le detrazioni su ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili.

(Studio Associato)

3 – SCADENZE LUGLIO E AGOSTO 2016

06/07 - Versamento delle imposte (Irpef, Irap, Addizionale regionale ed Addizionale comunale) relative al Mod. Unico 2016, dei contributi Inps (saldo e primo acconto gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) e del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2016 per i contribuenti *direttamente* (imprese individuali, lavoratori autonomi e società) o *indirettamente* (soci di società di persone e collaboratori di impresa familiare) soggetti agli *studi di settore*.

La proroga della scadenza originariamente prevista per il 16 giugno non comporta alcuna maggiorazione.

11/07 (*poiché il 10 cade di domenica*) - Versamento contributi Inps relativi al secondo trimestre 2016 per il lavoro domestico (colf).

18/07 (*poiché il 16 cade di sabato*) - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di giugno 2016 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di giugno; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di giugno.

18/07 - Per i soli *titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2016: versamento della *seconda rata* se la prima è stata pagata il 06/07/2016, sempre mediante mod. F24 *on-line*.

18/07 - Versamento delle imposte relative al Mod. UNICO 2016 con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti *non titolari di partita iva* anche *indirettamente* non soggetti agli *studi di settore*; nel caso di versamento rateale entro tale data si verserà la prima rata.

18/07 - Per le imprese a cui non si applicano gli *studi di settore* (perché ad esempio con ricavi superiori ad € 5.164.000) versamento del diritto annuale alla CCIAA per l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2016, mediante mod. F24 (cod. trib. 3850) con la maggiorazione dello 0,4%, se non si è provveduto entro il termine del 16 giugno 2016.

01/08 (*poiché il 31 cade di domenica*) - Versamento della terza rata di quattro della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato.

01/08 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei mod. 770 semplificato e ordinario per i compensi erogati in qualità di sostituti d'imposta nel corso del 2015 (anche se si è in attesa della conferma ufficiale dell'Agenzia delle Entrate per la proroga dell'adempimento al 22 agosto).

22/08 - Versamento delle imposte (Irpef, Irap, Addizionale regionale ed Addizionale comunale) relative al Mod. Unico 2016, dei contributi Inps (saldo e primo acconto gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) e del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2016 per i contribuenti *direttamente* (imprese individuali, lavoratori autonomi e società) o *indirettamente* (soci di società di persone e collaboratori di impresa familiare) soggetti agli *studi di settore*, con la maggiorazione dello 0,4%; nel caso di versamento rateale entro tale data si verserà la prima rata.

22/08 - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di luglio 2016 per i contribuenti *mensili* e Iva relativa al secondo trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di luglio; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di luglio.

22/08 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2016: versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata il 6/07/16.

22/08 - Versamento mediante F24 *online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al secondo trimestre 2016.

22/08 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2016: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *seconda rata* se la prima è stata pagata entro il 6/07/2016; *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2016, oppure versamento della *seconda rata* se la prima è stata versata entro il 18/07/2016.

31/08 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2016: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata entro il 6/07/2016, oppure versamento della *seconda rata* se la prima è stata pagata entro il 22/08/2016; *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2016, oppure versamento della *terza rata* se la prima è stata versata entro il 18/07/2016.

* * *